

ISTITUTO
PROFESSIONALE
EUROPA
POMIGLIANO
D'ARCO

CORSO
DI
AGGIORNAMENTO

DALLA
COSTRUZIONE
ALLA
CERTIFICAZIONE
DELLE
COMPETENZE



Dalla costruzione alla certificazione delle competenze

I Incontro Costruire competenze
Pluridisciplinarietà
Verticalità



II Incontro Valutare le competenze
Costruire rubriche di valutazione
Costruire prove tipologia PISA OCSE



III Incontro Certificare le competenze
Un modello



IPC"Europa". Prof.sse Visone/Toscana

ISTITUTO
PROFESSIONALE
EUROPA
POMIGLIANO
D'ARCO

CORSO
DI
AGGIORNAMENTO

DALLA
COSTRUZIONE
ALLA
CERTIFICAZIONE
DELLE
COMPETENZE



III Incontro Certificare le competenze *Un modello*



L'INNALZAMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE in Italia

- Legge 296/06, art. 1, cc. 622 e 624 □
- DM 22 agosto 2007, n. 139
- Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64, c. 4 bis □
- Raccomandazione UE del 5 settembre 2006 □
- Raccomandazione UE del 18 dicembre 2006

Il nuovo obbligo di istruzione

Dal 1° settembre 2007 è entrato in vigore l'obbligo d'istruzione elevato a 10 anni in base alla legge 26 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622.

Il nostro sistema scolastico compie così un passo molto importante per allinearsi con i sistemi di altri Paesi dell'Unione europea.

Legge 296/06, art. 1, cc. 622 e 624

Obbligo solo nell'istruzione – "L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire... l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito Regolamento adottato dal MPI..."

Obbligo nell'istruzione e nella FPR – "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il MPI e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con Decreto del MPI..."

Percorsi triennali sperimentali – "Fino alla messa a regime di quanto previsto nel comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 28 del dlgs 226/2005..."

Attenzione!

La legge **6 agosto 2008**, n. **133**, recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, all’articolo 64, disposizioni in materia di organizzazione scolastica, comma 4 bis, modifica il comma 622 della legge 296/06 (finanziaria 2007) con il testo che segue: “*L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del dlgs 226/05 (attuativo della legge 53/03, n.d.a.), e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo*”.

- **DM 22 agosto 2007, n. 139** in materia di *adempimento dell'obbligo di istruzione nei bienni*
Documento tecnico - Assi culturali - Competenze chiave di cittadinanza-
- **Linee guida - 27 dicembre 2007**
 - il contesto di riferimento**
 - aspetti generali**
 - orientamento e recupero**
 - formazione**
 - valutazione e certificazione**
 - sostegno e osservazione del processo finanziamenti**

I percorsi di istruzione nei bienni obbligatori, unitari, articolati, orientativi sono finalizzati

- all'assolvimento dell'obbligo decennale;
- all'accesso ai trienni statali;
- all'accesso alla formazione professionale regionale;
- all'accesso all'apprendistato o al lavoro con supporti di formazione

Cosa cambia nella scuola?

L'introduzione del nuovo obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo o almeno una qualifica professionale entro il 18°anno di età

L'obbligo di istruzione è un passaggio necessario che non ha carattere di terminalità e non è connotato da un proprio autonomo ordinamento.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a 10 anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sè

La questione della certificazione e la norma

DM 139/07

Art. 4, c. 1 - La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione...è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.

Art. 4, c. 3 - Con decreto del Miur, sentita la Conferenza permanente..., sono adottati i modelli di certificazione dei saperi e delle competenze... acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

D.P.R.n. 122 del 19/08/09

Regolamento della valutazione

Al termine dell'anno conclusivo della **scuola primaria**, della **scuola secondaria di primo grado**, dell'**adempimento dell'obbligo di istruzione** (L.296/06), nonché al termine del **secondo ciclo dell'istruzione**, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione ex art. 45 DPRn. 394/99, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Gli apprendimenti si misurano e si valutano secondo criteri dati



Valutare l'esito di un apprendimento significa esprimere giudizi di valore su performance attese e debitamente misurate

Le competenze si accertano e si certificano
per quello che sono



**Certificare una competenza significa
accertare il conseguimento o meno di
certe performance complesse e attese**

Certificazione



Indica i processi di attribuzione alla competenze di ***un valore “certo” ed unico*** per tutti gli attori che condividono un ***sistema di standard***: un valore effettivamente spendibile.



Per ogni unità di competenza, si devono individuare gli standard minimi, ossia il livello di prestazione (punteggio o criterio) prestabilito da utilizzare come riferimento per la valutazione, al di sotto del quale la prestazione non è considerata sufficiente

Il processo di certificazione

Riconoscimento delle competenze: incremento progressivo del valore d'uso

Certificazione attribuire alle competenze un valore "certo" ed unico per tutti gli attori che condividono il sistema degli standard



Dichiarazione: attribuzione di un valore comune e condiviso che ha anche carattere relazionale



Descrizione: riconoscere e descrivere facendo riferimento a un sistema linguistico e concettuale comune

Certificazione delle competenze

Certificare una competenza significa attestare pubblicamente *erga omnes* gli esiti di un percorso di istruzione.

Il certificato, in generale, è l'atto giuridico rilasciato in forma scritta dall'autorità o dall'Ente che ne ha competenza per attestare un fatto, una condizione, un diritto.

La certificazione, in senso generale, viene definita come una procedura con la quale una parte terza dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo, un sistema di gestione è conforme ai requisiti identificati in una norma.

La valutazione è riconoscimento delle competenze da parte dell'Ente (es. scuola)

La certificazione ha valore anche presso soggetti diversi da quello che l'ha rilasciato

Certificare le competenze

- È una certificazione più analitica rispetto a quella tradizionale, specifica in modo preciso e puntuale ciò che l'alunno ha o non ha appreso.
- Implica un'osservazione sistematica dei processi di apprendimento e una rilevazione attenta dei livelli.
- Per ogni livello bisogna individuare descrittori adeguati, riferibili ai livelli di comportamento e di competenze acquisite.

Gli elementi costitutivi della certificazione

Alcuni esempi per la certificazione a scuola

UNO SCHEMA o UN MODELLO FORMALE

- Il DPR n. 27/99. Regolamento dell'autonomia prevedeva la definizione di un modello.
- Le scuole hanno avuto un esempio con la CM n. 84/2005 per la Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado.
- Le scuole sono state invitate ad utilizzare forme e modalità proprie (CC.MM. N. 50 e 51 del 2009)

ATTESTAZIONE della TIPOLOGIA di competenze acquisite

- Competenze personali
8 competenze per l'apprendimento permanente; 8 competenze chiave di cittadinanza
- Competenze disciplinari
competenze linguistiche, matematiche e tecnologiche

PRECISAZIONE del LIVELLO ACQUISITO

DESCRIZIONE della PRESTAZIONE in una situazione di compiti

FRAMEWORK di riferimento per le lingue straniere

N.B. i livelli vanno riferiti alle competenze personali e alle competenze disciplinari

Soggetto/soggetti che curano l'apprendimento

Nella scuola: i docenti; gli educatori; gli esperti esterni; gli alunni stessi

Soggetto/soggetti che certificano le competenze

Nella scuola: il Dirigente Scolastico; il Presidente della Commissione d'Esame; i Docenti (es. nella scuola primaria)

Procedura di certificazione

Nella scuola secondaria di 1° grado: esame conclusivo del 1° ciclo (scritto-orale)

Condivisione sociale delle competenze

Mandato del Parlamento alla scuola;
Richiesta dell'utenza diretta e indiretta;
Riconoscimento della qualità, della
preparazione umana, culturale,
professionale.

N.B. problema ancora aperto (per la
scuola)

Riconoscimento e validità

Sulla base di standard di riferimento

Alcune riflessioni critiche relative agli Elementi costitutivi della certificazione delle competenze

Non esiste un modello di CERTIFICATO valido a livello nazionale. Il solo modello è stato proposto dal Ministro Moratti con la CM n. 84/2005

Per il 1° ciclo sia le competenze personali che quelle disciplinari, la certificazione è espressa in voti in decimi ed illustrate ora dall'esame conclusivo.

Per il 2° ciclo non c'è un riferimento comune. I livelli sono strettamente legati alle classi, ai cicli, quindi correlati all'età, e di conseguenza alle prestazioni richieste dalle **situazioni di compito**

La scuola è sicuramente responsabile della preparazione degli allievi (sul piano umano, culturale, critico, sociale, professionale, ecc.). Sulla preparazione (o formazione) incidono il contesto, la qualità del metodo, le competenze professionali dei docenti, le risorse della scuola, ecc.

Soggetti certificatori: non c'è ancora chiarezza su chi è responsabile della certificazione in ambito scolastico.

Le procedure sono varie a secondo del tipo di scuola ed anche secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti e dalla Commissione d'Esame (nella scuola secondaria di 1° grado).

E.Q.F. - European Qualification Framework

Quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento permanente



Dal 2012 tutti i certificati di qualifica,
titoli e diplomi, dovranno
contenere un riferimento
al livello corrispondente dell'EQF

EQF

uno strumento finalizzato alla trasparenza delle qualifiche

why – quale problema risolve

EQF facilita e potenzia la libera circolazione (mobilità) delle persone nello spazio comune europeo. Per questo è necessario disporre di un quadro comune di riferimento che renda “trasparenti” cioè comprensibili formalmente e semanticamente i risultati di apprendimento finali di ciascuna qualifica

what – che cosa propone

EQF è un sistema di riferimento per le qualifiche rilasciate nei diversi Paesi dell'Unione - neutrale – rispetto ai sistemi formativi e di certificazione dei diversi Paesi

- basato su unità costituite da obiettivi di apprendimento (learning outcomes)
- articolato in otto diversi livelli
- gli obiettivi di apprendimento, a ciascun livello, sono caratterizzati da conoscenze (knowledge), abilità (skill) e competenze più ampie (competence)

who – a chi è destinato

EQF è un sistema di riferimento utile ad una pluralità di soggetti

- utenti diretti (studenti) e indiretti (famiglie, imprese ecc) dell'istruzione e formazione (dalla scuola primaria al dottorato di ricerca)
- operatori del sistema educativo
- decisori politici

Quadro Europeo delle Qualifiche

Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 29 gennaio 2008

possibili corrispondenze dei livelli di uscita italiani con quelli dell'UE

- Italia
 - Fine obbligo
 - Prima qualifica 17 anni
 - Seconda qualifica 18 anni
 - Diploma o qualifica a 19 anni
 - Titolo Alta Istruzione Tecnica
 - Titoli successivi...
- UE
 - Livello 1
 - Livello 2
 - Livello 3
 - Livello 4
 - Livello 5
 - Livelli 6, 7, 8

Alcuni riferimenti

Sito grafia

Siti: www.orientamento.it , www.formare.erikson.it, www.isfol.it,
www.irre.toscana.it

Sito del CIPAT (www.cipat.it) nei siti istituzionali www.indire.it e www.invalsi.it per la parte relativa alle indagini OCSE-PISA , ai regolamenti MPI sull'obbligo scolastico e sulla scuola del primo ciclo (Indicazioni per il curriculum)

Bibliografia

Baldacci M, *Unità di apprendimento e programmazione*, Napoli 2005

Castoldi M., *Valutare le competenze*, Carrocci Editore 2009

Evangelista L., *Le competenze. Cosa sono, come rilevarle, come si utilizzano nell'orientamento*, in www.orientamento.it , novembre 2006

Pellery M., *La valutazione delle competenze*, in IRRE Lombardia, seminario di studio, 13.12.2002

Trittico M., *Le competenze nel sistema nazionale di istruzione*, in *La qualità è...a scuola...*, Rogiosi Editore, 2008